

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta	Presidente
Dott. Giuseppe Magnoli	Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1587/2018 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2018 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 17/11/2021**

d a

con il patrocinio

APPELLANTE

c o n t r o

in persona del Curatore dott.

APPELLATO

In punto: appello a ordinanza ai sensi dell'art. 702 *ter* cod.proc.civ. del Tribunale di Bergamo emessa in data 02 agosto 2018 e notificata in data 06

R. Gen. N. 1587/2018

OGGETTO:

Azione revocatoria
fallimentare (art. 216
ss.)

Codice 171105

Firmato Da: PIANTA DONATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 49139028ae8409a1a61248a0f05647b
Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49139028ae8409a1a61248a0f05647b
Firmato Da: ANNACONDA FABRIZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4b2d4ae06354ed90



settembre 2018.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: Nel merito: accertata l’illegittimità, erroneità e la contraddittorietà dell’ordinanza ex art. 702 ter, quinto comma, c.p.c. emessa dal Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice dott.ssa Giraldi Laura Irene, nel giudizio R.G. 423/2018, in accoglimento delle eccezioni (di rito e di merito), delle difese e delle conclusioni formulate in primo grado da [redacted] e dei motivi di appello proposti, riformare l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa nel giudizio R.g. 423/2018 per tutti i motivi esposti e per l’effetto respingere tutte le domande formulate in primo grado dal fallimento [redacted] in quanto infondate in fatto e in diritto e per l’effetto condannare il Fallimento [redacted] alla restituzione alla [redacted]

[redacted] della somma totale pari Euro 22.759,64, di cui Euro 15.677,43, somma capitale liquidata in sentenza, Euro 78,48 per interessi richiesti e Euro 7.003,78 per spese legali liquidate in sentenza, somma completamente restituite dalla società appellante all’appellata, in data 10.11.2019 (c.f.r. docc. 7-8). Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e C.p.a. e rimborso forfetario come per legge”.

Dell'appellato

“In via di merito – dichiarare infondate, e pertanto respingere, tutte le domande proposte dall’appellante con l’atto di citazione d’appello



notificato il 27 settembre 2018. Confermare pertanto, integralmente, l'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 2 agosto 2018, e quindi così giudicare. 1.-) Dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento ricorrente, e pertanto revocare, ex art. 67, II comma, L.F., il pagamento dell'importo di Euro 15.677,43.=, incassato dalla convenuta nel periodo sospetto (a seguito del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, Dott. Paolo Rossi, con ordinanza del 20 dicembre 2016, nella procedura esecutiva mobiliare n. 2543/2015 R.G. avanti il Tribunale di Bergamo). 2.-) Per l'effetto, condannare la _____ a pagare al _____ La somma di Euro 15.677,43.=, oltre interessi ex art 1284, IV c., c.c. dalla domanda. In via istruttoria – Si confermano le già effettuate produzioni. In ogni caso – Con vittoria di spese e compensi di questo giudizio, il rimborso spese forfettarie, il CPA e l'IVA. *Salvis juribus.*”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ordinanza ai sensi dell'art. 702 *ter* cod.proc.civ. emessa in data 02 agosto 2018 e notificata in data 06 settembre 2018 il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda proposta ai sensi dell'art. 67 secondo comma l.f. dal _____ nei confronti della _____ avente ad oggetto il pagamento della somma di € 15.677,43 da questa ottenuto in forza di ordinanza del Giudice della Esecuzione di Bergamo del 20 dicembre 2016 nella procedura esecutiva mobiliare n. 2543/2015. Ha quindi condannato la società convenuta al pagamento della



predetta somma in favore del Fallimento, con interessi legali dalla data della domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito temporale previsto per la revoca del pagamento, avvenuto il 20 dicembre 2016 a fronte del Fallimento dichiarato nel febbraio 2017.

1.2. Ha ritenuto sussistente il requisito della conoscenza dello stato d'insolvenza in quanto la società, per ottenere il pagamento, è stata costretta ad agire chiedendo la emissione di decreto ingiuntivo e poi in sede esecutiva senza riuscire a soddisfare integralmente il proprio credito a causa della insufficienza dei beni pignorati.

Ha ritenuto che da tali circostanze la creditrice potesse desumere la obiettiva incapacità del debitore di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, potendosi desumere lo stato d'insolvenza anche da circostanze inerenti un unico inadempimento.

Ha, poi, ritenuto ragionevole ravvisare la *scientia decotionis* al momento della emissione della ordinanza di assegnazione della somma dall'ulteriore circostanza per cui la creditrice ha proposto istanza di fallimento il mese successivo sul presupposto della cronica incapacità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Infine, ha ritenuto che la società creditrice avrebbe potuto desumere lo stato d'insolvenza della società debitrice dal bilancio del 2015, dalla messa in liquidazione della società, dal non avere la stessa più dipendenti.



2. Ha proposto appello la _____ che ha chiesto la riforma della sulla base di due motivi, previa la sospensione della efficacia esecutiva.

3. Si è costituito il _____ che ha chiesto il rigetto dell'appello.

4. E' stata rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.

5. Alla udienza del 17 novembre 2021 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo articolato motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 secondo comma l.f. e l'erroneo o falso apprezzamento dei mezzi di prova prodotti.

Deduce la inutilizzabilità della prova del requisito soggettivo previsto da tale norma correlata al parametro, del tutto teorico, del "*creditore avveduto*" essendo necessario che la conoscenza dello stato d'insolvenza sia radicata sulle condizioni e presupposti in cui si è trovato ad operare il creditore e da concreti collegamenti tra questi e gli elementi sintomatici della insolvenza.

Evidenzia, quindi che: essa è un'impresa artigiana di piccole dimensioni in cui manca un addetto alla contabilità, demandata ad un commercialista, e il legale rappresentante è privo di nozioni di contabilità e bilanci; opera in un



settore diverso dalla fallita; dopo la emissione delle due fatture emesse nel 2013 non ha avuto alcun ulteriore rapporto con la debitrice, la cui sede è posta in diverso e lontano ambito territoriale; sono assenti procedure esecutive, protesti, iscrizioni ipotecarie e altri indici di dissesto pubblicate dalla stampa e dotate di requisito di pubblicità; la messa in liquidazione della società, risalente al 2015, che ha come obiettivo il soddisfacimento dei creditori sociali, non è correlata allo stato di decozione.

Deduce che non possono essere ritenuti sintomi conoscibili dello stato di insolvenza quelli indicati in sentenza in quanto: il decreto ingiuntivo è stato emesso il 14 aprile 2014, molto tempo prima della dichiarazione di fallimento del 24 febbraio 2017 e la società era attiva e non in liquidazione e in condizioni di difendersi giudizialmente; il pignoramento mobiliare del 22 maggio 2015 risultava positivo e quindi da esso non poteva desumersi lo stato di dissesto visto che il valore attribuito al macchinario pignorato era capiente rispetto al credito; tenendo conto dei tempi della procedura esecutiva solo dopo la emissione della ordinanza di vendita del essa ha appreso che la somma ricavata dai beni, recata da assegno depositato presso libretto il 20 ottobre 2016, era di € 15.677,43.

Quanto alla proposizione della istanza di fallimento, deduce che l'ordinanza di assegnazione delle somme è del 06 dicembre 2016 mentre la istanza di fallimento è stata depositata il 31 gennaio 2017; tale lasso di tempo comprova che *“se avesse conosciuto lo stato di insolvenza della debitrice, non avrebbe di certo proposto l'istanza di fallimento, assumendosi il*



rischio di un'eventuale revocatoria"; il mero deposito della istanza di fallimento non prova che essa fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza della debitrice che è stata dichiarata fallita su istanza di fallimento in proprio; il contenuto della istanza circa la cronica incapacità della debitrice di adempiere alle proprie obbligazioni non ha valore confessorio, trattandosi di opinione sformata di prova; non è dato sapere se i documenti prodotti a sostegno di tale istanza fossero idonei a determinare il fallimento della debitrice non essendovi stata istruttoria fallimentare e mancando anche i fatti esteriori pervisti dall'art. 7 l.f.

Lamenta, quindi, che i fatti posti a fondamento del ragionamento presuntivo del Tribunale non hanno le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza.

2. Il motivo non è fondato.

La società creditrice ha dovuto fare ricorso alla procedura coattiva per il soddisfacimento, solo parziale e dopo tre anni dalla emissione delle fatture, del suo rilevante credito.

E' labile l'argomento per cui il pignoramento mobiliare fosse positivo e quindi da esso avrebbe potuto desumersi che la debitrice non era in stato d'insolvenza in quanto l'Ufficiale Giudiziario ha attribuito al bene pignorato un valore capiente rispetto al credito: due anni dopo la emissione delle fatture, non ottenuto il pagamento spontaneo, richiesta ed ottenuta la emissione del decreto ingiuntivo e poi la sua provvisoria esecutività, il rinvenimento di un macchinario usato da sottoporre a vendita coattiva



costituisce un primo indice della situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, essendo, per converso, meramente ipotetica la premessa su cui il ragionamento dell'appellante si fonda e cioè l'aspettativa di realizzo, in sede di vendita coattiva, del valore del bene indicato dall'Ufficiale Giudiziario nel verbale di pignoramento e ricavato dal libro cespiti o comunque di una somma sufficiente all'intero soddisfacimento del credito.

In ogni caso, al fine dell'accertamento della conoscenza dello stato d'insolvenza deve aversi riguardo al momento del pagamento coattivo, e quindi dell'atto solutorio, non diversamente da quanto accade con riferimento al pagamento spontaneo.

Orbene, la consapevolezza da parte della società appellante che il proprio credito, condotta l'azione esecutiva, aveva solo parzialmente trovato soddisfazione deve farsi risalire ad un momento anteriore a quello della emissione della ordinanza di assegnazione e cioè al momento della conoscenza dell'avvenuta vendita coattiva dei beni pignorati e della convocazione per la udienza del 06 dicembre 2016 nel contesto della quale è avvenuta la emissione della predetta ordinanza con consegna al difensore della creditrice della somma depositata sin dal 20 ottobre 2016 su libretto di deposito.

In tal modo l'appellante ha ottenuto il pagamento coattivo che ha soddisfatto solo parzialmente, ed in misura assai contenuta, il suo credito di € 44.589,78 mediante consegna, a mani del proprio difensore, della somma



di € 15,677,43 di cui € 2.034,00 per spese legali.

Va ricordato che già prima della pronuncia della ordinanza di assegnazione era anche visionabile dalla creditrice, per il tramite del difensore che l'assisteva nella procedura esecutiva, il bilancio abbreviato al 31 dicembre 2015 della _____, nel frattempo messa in liquidazione, depositato il 12 settembre 2016 presso la Camera di Commercio, il quale attestava perdite per € 772.758 e debiti per € 3.001.728 esigibili nell'esercizio successivo.

La conoscenza dello stato d'insolvenza al momento del pagamento coattivo ottenuto mediante la instaurata procedura esecutiva individuale può presumersi, quindi, sulla base sia delle pregresse azioni giudiziali condotte per ottenere il pagamento sia della consapevolezza del loro esito al momento dell'assegnazione che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti.

Trova riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte la statuizione del Tribunale per cui anche un solo inadempimento può essere indice della situazione oggettiva dello stato d'insolvenza (cfr. oltre che Cass. 583/2015 citata in sentenza anche Cass. 7750/2018 e 19611/2004).

La esistenza di tale conoscenza trova, poi, conferma anche nel comportamento della creditrice successivo al pagamento: acquisita oggettiva contezza che il proprio credito è stato soddisfatto in misura ben inferiore al dovuto la società, consapevole della inesistenza di un patrimonio utilmente aggredibile in capo alla società debitrice, in



liquidazione già dal 2015, non ha coltivato una nuova azione esecutiva; ha, invece, proposto, poco più di un mese dopo, la istanza di fallimento.

Tale istanza ha quale presupposto normativo la esistenza di uno stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 l.f.; della cui sussistenza lo stesso difensore della parte istante dà atto laddove evidenzia che la debitrice *“palesava da anni la cronica incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Al riguardo va rilevato che le affermazioni del difensore della creditrice, pur prive di efficacia confessoria, come dedotto in atto di appello, costituiscono ulteriore e idoneo elemento indiziario circa la preesistente *scientia decoctionis*.

Quanto, poi, alla effettiva ed obiettiva esistenza dello stato di insolvenza dedotto a fondamento di tale istanza è sufficiente rilevare che il fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Bergamo un mese dopo, il 23 febbraio 2017, su istanza formulata dalla stessa _____ in cui detta società ha rappresentato *“la indisponibilità di mezzi liquidi per adempiere alle obbligazioni scadute”*.

La statuizione con cui è stata accertata la esistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 67 l.f. non merita, quindi, censure.

3. Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione del Tribunale in punto di spese; deduce che nel giudizio di cognizione sommaria è stata svolta una sola udienza e che non vi sono stati precisazione delle conclusioni, né deposito delle memorie conclusive né discussione orale.



Evidenzia che nella nota redatta dalla difesa della controparte sono individuate le sole fasi di studio e introduttiva e lamenta che tali circostanze non sono state considerate dal Tribunale.

3.1. Il motivo è fondato.

Dall'esame della nota spese prodotta in primo grado dalla difesa del Fallimento emerge che in essa sono stati esposti € 145,50 per spese e per compenso professionale € 875,00 per la fase di studio ed € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio.

Il Tribunale ha, invece, liquidato il complessivo importo di € 4.800,00.

In tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (cfr. Cass. 17057/2019) né liquidare compensi per attività che la parte non deduce avere svolto.

Pertanto, il compenso liquidabile in relazione al giudizio di primo grado non può essere superiore agli importi esposti in nota per le fasi ivi indicate; in tal senso va riformata la sentenza impugnata.

Le spese relative al giudizio di primo grado in favore del

vanno, quindi, liquidate in € 145,50 per spese e per compenso professionale in € 875,00 per la fase di studio ed € 740,00 per la fase introduttiva, oltre IVA CPA e rimborso forfetario per legge.

4. Tenuto conto che la sentenza appellata è stata confermata in ordine alla



statuizione di accoglimento della domanda di revocatoria e che il gravame è risultato fondato solo in punto di compensi professionali liquidati dal Tribunale, non vi è ragione di derogare al principio della soccombenza in primo grado, di cui ha fatto corretta applicazione il primo Giudicante: il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.

Nel caso di specie la riforma del capo di condanna relativo alla sola quantificazione del compenso professionale lascia, però, impregiudicato tale esito.

4.1. Per converso, in relazione alle spese del presente grado sussiste una parziale reciproca soccombenza, determinata anche dalla circostanza che l'appellata si è opposta all'accoglimento del secondo motivo attinente alle spese pur nella evidenza della maggior somma ad essa riconosciuta rispetto a quella richiesta in relazione alle sole voci di compenso esposte in nota, che giustifica la compensazione nella misura di metà delle dette spese. L'appellante va, pertanto, condannata al pagamento della restante metà di dette spese che si liquidano per l'intero come in dispositivo come da nota in quanto conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente



pronunciando, così provvede:

1. in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla

avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 702 *ter* cod.proc.civ. il 02 agosto 2018 nella causa R.G. n. 423/2018 liquida le spese relative al giudizio di primo grado in favore del per spese in € 145,50 e per compenso professionale in € 875,00 per la "fase di studio" ed € 740,00 per la "fase introduttiva", oltre IVA CPA e rimborso forfetario per legge;

2. conferma nel resto la predetta ordinanza;

3. dichiara compensate tra le parti in misura di metà le spese del grado e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del della restante metà di dette delle spese che liquida per l'intero in € 1.080,00 per la "fase di studio", € 877,00 per la "fase introduttiva" ed € 1.820,00 per la "fase decisionale", oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 marzo 2022.

Il Consigliere est.
dott. Vittoria Gabriele

Il Presidente
dott. Donato Pianta

